

COMUNE DI BINASCO

Provincia di Milano

REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE **DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE** **DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

Approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 30/03/2007
Modificato con deliberazione C.C. n. 024 del 04/07/2012
Modificato con deliberazione C.C. n. 025 del 28/04/2022
Modificato con deliberazione C.C. n. 062 del 18/12/2024

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....</i>	3
<i>Art. 2</i>	<i>VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA.....</i>	3
<i>Art. 3</i>	<i>SOGGETTO PASSIVO E IMPONIBILE.....</i>	3
<i>Art. 4</i>	<i>SOGGETTO ATTIVO.....</i>	4
<i>Art. 5</i>	<i>ESENZIONI.....</i>	4
<i>Art. 6</i>	<i>NORME DI RINVIO.....</i>	4
<i>Art. 7</i>	<i>DECORRENZA.....</i>	4

Art. 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina in via generale il procedimento di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF istituita dall'articolo 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dal comma 142, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007).

2. Il vigente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.

Art. 2: VARIAZIONE DELL'ALiquOTA

1. Il Comune di Binasco, con effetto dall'anno d'imposta 2007, applica una variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2, dell'articolo 1, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, pari allo 0,2 per cento, portando complessivamente l'aliquota allo 0,5 per cento.

2. Con effetto dall'anno d'imposta 2012 la variazione dell'aliquota è fissata in punti percentuali, per scaglioni di reddito, come segue:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale all'IRPEF
da 0,00 a 15.000,00 euro	0,55%
da 15.001,00 a 28.000,00 euro	0,68%
da 28.001,00 a 55.000,00 euro	0,72%
da 55.001,00 a 75.000,00 euro	0,75%
oltre 75.000,00 euro	0,78%

3. In riferimento alla legge di Bilancio nr. 234 del 30/12/2021, art. 1 comma 2, con effetto dall'anno d'imposta 2022 la variazione dell'aliquota è fissata in punti percentuali, per scaglioni di reddito, come segue:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale all'IRPEF
da 0,00 a 15.000,00 euro	0,55%
Oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro	0,68%
Oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro	0,72%
Oltre 50.000,00 euro	0,78%

4. In riferimento al D.Lgs 216/2023, con effetto dall'anno d'imposta 2025 la variazione dell'aliquota è fissata in punti percentuali, per scaglioni di reddito, come segue:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale all'IRPEF
Fino a € 28.000,00	0,55%
Oltre € 28.000,00 e fino a € 50.000,00	0,72%
Oltre € 50.000,00	0,78%

5. Le aliquote di cui al comma 2, comma 3 e comma 4 si applicano in misura differenziata e progressiva in funzione degli scaglioni previsti.

Art. 3: SOGGETTO PASSIVO E IMPONIBILE

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche aventi il domicilio fiscale nel Comune di Binasco, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.
2. L'ammontare dell'imposta dovuta è determinata applicando le aliquote di cui all'articolo 2 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'aliquota stabilita è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 4: SOGGETTO ATTIVO

1. L'addizionale è dovuta al Comune di Binasco dalle persone fisiche di cui al comma 1 dell'articolo 3.

Art. 5 : ESENZIONI

1. Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile non superiore all'area di esenzione vigente ai fini dell'irpef.

Art. 6: NORME DI RINVIO

1. Ai fini del rimborso, dell'accertamento, come pure di ogni ulteriore aspetto applicativo del tributo non contemplato nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni normative o di prassi amministrativa emanate in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche, tempo per tempo vigenti.

Art. 7: DECORRENZA

1. La decorrenza dell'efficacia della deliberazione di determinazione dell'aliquota, ai fini dell'applicazione del tributo, coincide con la data di pubblicazione nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05 giugno 2002.